

Sentenza, Corte di Cassazione, sezione Tributaria, Pres. Piccialli – Rel. Marulli, 20 gennaio 2016, n. 963

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA**

Composta dagli **Ill.mi Sigg.ri Magistrati:**

**Dott. PICCIALLI Luigi - Presidente -
Dott. MARULLI Marco - rel. Consigliere -**

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso *omissis*-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE

- *ricorrente* -

contro

CONTRIBUENTE

- *intimata* -

avverso la sentenza n. *omissis*/2009 della COMM.TRIB.REG. di TORINO, depositata il 24/11/2009.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con avviso di liquidazione e contestuale atto di irrogazione sanzioni notificato il 5.4.2008 l'ufficio (*Omissis*) dell'Agente di riscossione di Torino, preso atto che la CONTRIBUENTE, acquirente di un immobile con le agevolazioni previste per gli acquisti della prima casa in data 18.12.2002, non **aveva provveduto a trasferire il proprio domicilio nell'immobile di nuova acquisizione nel termine di 18 mesi previsti dall'art. 1, nota 2-bis**, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, revocava le dette agevolazioni e provvedeva a recuperare la maggior imposta a credito.

Respinto in primo grado il ricorso della parte era accolto dalla CTR Piemonte con la sentenza in epigrafe sul rilievo che, sebbene alla specie si applicasse la proroga del termine di decadenza prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1, la notifica dell'atto impugnato "pur tenuto conto del termine di cinque anni risulta comunque effettuata oltre il termine del 31.12.2007 ed è pertanto tardiva".

Ricorre a questa Corte l'Agente di riscossione soccombente affidandosi ad un solo motivo di doglianza. Non ha svolto attività difensiva la parte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sentenza, Corte di Cassazione, sezione Tributaria, Pres. Piccialli – Rel. Marulli, 20 gennaio 2016, n. 963

2.1. Con l'unico motivo del proprio ricorso l'Agente di riscossione deduce per gli effetti dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell'art. 76 comma 2 e dell'art. 1, nota 2-bis, comma 4 della Tariffa, parte prima, D.P.R. n. 131 del 1986 perchè da quanto assunto in sentenza "si inferisce come i giudici di seconde cure abbiano ritenuto la data di stipulazione dell'atto di riacquisto (18.12.2002) quale momento da cui far decorrere il termine quinquennale" di cui ai citati articoli, sebbene si fosse da tempo chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte che il termine in parola decorre "dal momento in cui sia rimasto ineseguito il proposito di trasferire nell'anno la propria residenza nel Comune ove è sito l'immobile" ovvero nella specie, essendo stato l'atto presentato per la registrazione il 3.1.2003, dal 3.1.2008, onde l'intervenuta notifica dell'atto impugnato il 5.4.2008 non era affetta dalla dichiarata tardività.

2.2. Il motivo è fondato.

Invero, come questa Corte ha reiteratamente affermato a seguito del *dictum* delle SS.UU. 1196/00, l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro con aliquota ordinaria e connessa soprattassa a carico del compratore di un immobile abitativo che abbia indebitamente goduto, in sede di registrazione del contratto, delle agevolazioni previste per l'acquisto della c.d. "prima casa", soggetta al termine triennale di decadenza di cui del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76, comma 2, deve essere notificato entro il predetto termine, decorrente a partire dalla data entro cui l'avviso può essere emesso nel caso in cui il proposito di destinare l'immobile a propria abitazione principale enunciato all'atto della stipulazione, inizialmente attuabile, sia successivamente rimasto ineseguito o ineseguibile, dal giorno nel quale si sia verificata quest'ultima situazione (15960/15) e, dunque, al più tardi, dal diciottesimo mese successivo alla registrazione dell'atto (2527/14).

Ne consegue, nella specie, che, essendo stato l'atto presentato per la registrazione in data 3.1.2003, il termine di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76, comma 2 ha iniziato a decorrere trascorsi diciotto mesi da detta data, sicchè, al momento della notifica dell'atto liquidativo, avvenuta il 5 aprile 2008, detto termine, prorogato di un biennio per effetto della L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1 non era ancora decorso e dunque l'amministrazione non era affatto decaduta dalla potestà accertativa, come invece erroneamente statuito dal giudice territoriale.

3. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza che ne è oggetto va conseguentemente cassata con rinvio ex art. 383 c.p.c., comma 1, al giudice territoriale per la decisione in ordine agli altri motivi di appello.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla CTR Piemonte che in altra composizione provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile, il 10 dicembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2016

****Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy***